

Limiti e opportunità per gli strumenti di intervento delle politiche della nuova programmazione comunitaria alla luce della normativa aiuti di stato 2014-2020

 **por per fare**


Costruiamo insieme il Programma 2014-2020



Gli aiuti agli investimenti e per il finanziamento del rischio - Gli strumenti finanziari

Donato Pulacchini

Bologna, 05.11.2013



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

GBER prima parte

AIUTI ALLE PMI

- *Articolo 17 - Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*
- *Articolo 19 - Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio*
- *Articolo 20 - Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento*
- *Articolo 21 - Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI*
- *Articolo 22 - Aiuti ai costi di esplorazione*

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 17

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

- Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi degli investimenti materiali e immateriali; oppure
 - (b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di due anni.
- L'intensità di aiuto non supera:
 - (a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - (b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 1 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

1) Misure di Finanziamento

Le misure di finanziamento del rischio possono assumere la forma di:

- 1(a) investimenti sotto forma di equity o quasi-equity effettuati in intermediari finanziari che provvedono direttamente o indirettamente al finanziamento del rischio delle PMI ammissibili;
- 1(b) garanzie per investitori o intermediari finanziari per coprire le perdite derivanti dal finanziamento del rischio concesso a favore delle PMI ammissibili;
- 1(c) prestiti a intermediari finanziari che finanziano i rischi delle PMI ammissibili;
- 1(d) incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti che siano persone fisiche che finanziano i rischi delle PMI ammissibili.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 2 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

2) Criteri di ammissibilità:

Le misure di finanziamento del rischio sono destinate a PMI che, al momento della prima concessione di un finanziamento del rischio, non sono quotate e soddisfano uno dei seguenti criteri di ammissibilità:

- 2(a) operano in un mercato qualsiasi da meno di 5 cinque anni successivi alla loro prima vendita commerciale;
- 2(b) dalla loro registrazione hanno realizzato un fatturato annuo medio non superiore al 10% del finanziamento totale erogato con la misura di finanziamento del rischio;
- 2(c) hanno chiesto sostegno mediante una misura di finanziamento del rischio al fine di accedere a un nuovo mercato di prodotti e cessare le precedenti attività commerciali sulla base di un piano di investimento aziendale che definisce i termini e le condizioni di tale transizione.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 3 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

Precisazioni:

- La misura di finanziamento del rischio può inoltre sostenere ulteriori investimenti realizzati dopo il periodo di 5 anni di cui alla lettera 1(a);
- La misura di finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo se è combinata con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nell'impresa ammissibile;
- Per gli strumenti di equity di cui al 1(a), non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato è utilizzato a fini diversi dalla concessione di finanziamento del rischio alle PMI ammissibili;
- La concessione del finanziamento del rischio alle PMI ammissibili può assumere la forma di equity, quasi-equity, strumenti di debito o di una combinazione di questi strumenti e non deve superare 10 milioni di EUR per PMI ammissibile.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 4 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

3) Effetti:

La misura di finanziamento del rischio deve produrre un effetto di leva finanziaria attirando investitori privati indipendenti a livello delle società di intermediazione finanziaria o di imprese ammissibili tale da conseguire un importo aggregato pari almeno alle seguenti soglie:

- 3(a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle PMI ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
- 3(b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle PMI ammissibili di cui al punto 1;
- 3(c) il 60% del finanziamento del rischio concesso nell'ambito della misura, se l'investimento riguarda un ulteriore investimento concesso dopo il periodo di cinque anni di cui al punto 1, lettera a).

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 5 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

4) Misura del capitale di rischio:

La misura di capitale di rischio soddisfa le seguenti condizioni:

- 4(a) le società di intermediazione finanziaria, investitori e gestori sono selezionati tramite un bando di gara aperto, trasparente e non discriminatorio che miri a sviluppare adeguati meccanismi di ripartizione dei profitti e delle perdite e sarà data preferenza ai meccanismi asimmetrici di partecipazione agli utili rispetto a quelli di protezione dai rischi;
- 4(b) se vi è ripartizione asimmetrica dei profitti e delle perdite tra investitori pubblici e privati, il primo rischio assunto dall'investitore pubblico è limitato al 20% dell'importo totale del suo investimento;
- 4(c) se vi sono garanzie previste al punto 1(b), il tasso di garanzia è limitato al 50% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 20% del portafoglio garantito sottostante;
- Il punto 4(a) non si applica a soggetti cui uno Stato membro ha affidato il compito di attuare le misure di finanziamento del rischio.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 19 6 di 6

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti per il finanziamento del rischio

Precisazioni:

Una misura di finanziamento del rischio per garanzie e strumenti di debito prevista al punto 1(b) e (c), deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 5(a) la società di intermediazione finanziaria è in grado di dimostrare sulla base dei bilanci degli ultimi 3 anni che il portafoglio prestiti che beneficia della misura di finanziamento del rischio comprende un numero significativo di PMI le quali, alla luce dei criteri di rating inerenti al portafoglio, non sarebbero state finanziate senza la misura;
- 5(b) il calcolo dell'investimento massimo, (10 Meuro) tiene conto dell'importo nominale del prestito.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 20 1 di 4

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento

1) Ammissibilità delle imprese:

Le imprese ammissibili sono le PMI non quotate fino a cinque anni dalla loro registrazione che non hanno ancora distribuito utili, non sono state costituite a seguito di fusione e che sono:

- (a) piccole imprese;
- (b) piccole imprese innovative ai sensi del presente regolamento.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 20 2 di 4

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento

2) Forma degli aiuti:

Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

- (a) prestiti con tassi di interesse che non corrispondono a valori di mercato per una durata fino a cinque anni e un importo nominale massimo di 2 milioni di EUR, o di 3 milioni di EUR per imprese stabilite in aree 107.3.c del trattato, o di 4 milioni di EUR per le imprese stabilite in aree 107.3.a del trattato;
- (b) garanzie con premi che non corrispondono a valori di mercato per una durata fino a cinque anni e un importo nominale massimo di 3 milioni di EUR, o di 4,5 milioni di EUR per imprese stabilite in aree 107.3.c del trattato, o di 6 milioni di EUR per le imprese stabilite in aree 107.3.a., del trattato;

Continua...

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 20 3 di 4

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento

2) Forma degli aiuti:

- (c) riduzione delle sovvenzioni, dei tassi di interesse e delle garanzie fino a massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo o a 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite in aree 107.3.c del trattato, oppure a 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite in aree 107.3.a del trattato.

Si noti che:

Gli importi massimi di cui sopra possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

Uno stesso beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta durante tutto il periodo in cui risponde alla definizione di impresa in fase di avviamento.

GBER – AIUTI ALLE PMI

Articolo 20 4 di 4

Accesso delle PMI ai finanziamenti: aiuti alle imprese in fase di avviamento

Definizione

"impresa innovativa": un'impresa

- i) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
- ii) i cui costi di ricerca e sviluppo sostenuti rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno;

Progetto di orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

- Campo di applicazione

La CE applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure per il finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria

Gli Stati membri possono decidere di concepire misure per il finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato perché soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato o le condizioni del regolamento "de minimis"

Test dell'operatore in un'economia di mercato: se le operazioni economiche compiute da organismi o da imprese pubblici non danno luogo a un vantaggio per una controparte di tali operazioni poiché in linea con le normali condizioni di mercato, allora operazioni non costituiscono un aiuto di Stato

Progetto di orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Aiuti al finanziamento del rischio soggetti a notifica

- misure per il finanziamento del rischio destinate a imprese che non soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità previste dal GBER
 - (a) imprese la cui dimensione, dopo l'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, supera le soglie di cui nella definizione UE di PMI27 e che diventano piccole imprese a media capitalizzazione;
 - (b) imprese a media capitalizzazione innovative che svolgono attività di R&S e di innovazione;
 - (c) imprese che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio più di cinque anni dopo la loro prima vendita commerciale;
 - (d) imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore a [10 milioni di EUR];
 - (e) piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

Progetto di orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Aiuti al finanziamento del rischio soggetti a notifica

- misure che sono concepite secondo parametri diversi da quelli di cui al GBER
 - (a) misure con una partecipazione di investitori privati inferiore alle percentuali di cui al regolamento generale di esenzione per categoria;
 - (b) misure concepite con parametri finanziari superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria;
 - (c) misure che selezionano gli investitori, gli intermediari finanziari e i loro gestori privilegiando la protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi) rispetto alla partecipazione prioritaria agli utili (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili);
 - (d) incentivi fiscali alle società investitrici, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che operano in qualità di coinvestitori.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 32 Strumenti finanziari(alcuni elementi)

- I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessita di investimento.
- Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento
- I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 33 Attuazione degli strumenti finanziari (prima parte)

- In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
 - a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
 - b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Per gli strumenti finanziari di cui alla lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 33 Attuazione degli strumenti finanziari (seconda parte)

Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari;
- o
- b) affidare compiti di esecuzione:
 - i) alla Banca europea per gli investimenti;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, selezionate conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato selezionato conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 36 Spese ammissibili alla chiusura (alcuni elementi 1)

Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo effettivamente pagato o, nel caso di fondi di garanzia, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai 10 anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 36 Spese ammissibili alla chiusura (alcuni elementi 2)

In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

La spesa ammissibile calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

- i) dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi del QSC erogato allo strumento finanziario; e
- ii) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

La CE metterà a disposizione dei cosiddetti strumenti finanziari a scaffale, cioè pronti all'uso. Detti strumenti sono i seguenti

- 1. **Fondo prestiti** per PMI basato su un modello di **portafoglio a condivisione del rischio (RS Loan)**
- 2. **Fondo di Garanzia per** (basato sulla prima perdita rispetto ad un portafoglio) **(Capped guarantee)**
- 3. **Fondo di Venture Capital** per PMI e start-up basato sul modello di coinvestimento **(Co-investments Facility)**
- 4. **Fondo prestiti** per **l'efficienza energetica** o le **energie rinnovabili** nel settore delle costruzioni **(Renovation Loan)**
- 5. **Fondo prestiti** per lo **Sviluppo Urbano Sostenibile (UD Fund)**